

PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027

Priorità: 2. Una Calabria resiliente e sostenibile

RSO2.6. Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed
efficiente sotto il profilo delle risorse

Azione 2.6.1 Azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione dei rifiuti

Avviso pubblico per la prevenzione e riduzione di rifiuti

Frequently Asked Questions (F.A.Q.)

Lista F.A.Q. n. 3

Quesito n.1:

Si chiede se ai fini della partecipazione all'Avviso è obbligatorio attivare il supporto del Centro Servizi di Supporto Territoriale (CST), attraverso l'accreditamento alla piattaforma AppCOE.

Risposta:

Il paragrafo 9 dell'Avviso riporta: *“Ai fini della partecipazione al bando, gli Enti possono richiedere supporto al Centro Servizi di Supporto Territoriale (CST), strumento di rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti territoriali realizzato dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e finanziato dal Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027.*

Il CST offre servizi di supporto e assistenza agli Enti territoriali durante tutte le fasi del ciclo di vita del progetto, compresa la fase di partecipazione al bando (dalla predisposizione della documentazione prevista alla presentazione della candidatura).

Per accedere alle opportunità offerte dal CST, occorre accreditarsi alla piattaforma AppCOE e formulare una specifica richiesta di supporto tramite la trasmissione di una Scheda di Attivazione Servizi, accedendo al seguente link: <https://app.capcoe.gov.it/>.”

Pertanto l'attivazione del supporto del Centro Servizi di Supporto Territoriale (CST) attraverso l'accreditamento alla piattaforma AppCOE non è obbligatoria ai fini della partecipazione all'Avviso.

Quesito n.2:

È possibile realizzare un centro del riuso in un'area a destinazione urbanistica di tipo agricolo?

Risposta:

Il paragrafo 7.2 dell'Avviso riporta: *“...a) lo spazio o locale dedicato al centro del riuso dovrà essere realizzato e gestito nel rispetto dello strumento urbanistico vigente; delle normative vigenti edilizie, in materia di attività commerciali, di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, di sicurezza sul lavoro, di sicurezza dei prodotti, tributarie, etc...;”*

Pertanto ciascun beneficiario individuerà l'area per la realizzazione sulla base dello strumento urbanistico vigente, fermo restando l'eventualità di ricorrere allo strumento della variante urbanistica per le mutate esigenze di interesse pubblico.

Quesito n.3:

È possibile realizzare un centro del riuso in un'area che è in fase di acquisto da parte del Comune?

Risposta:

In accordo al paragrafo 7.5 “Requisiti di ammissibilità generale” dell'Avviso, il soggetto proponente alla data di presentazione della domanda di partecipazione dovrà: *“...Avere la piena disponibilità (proprietà o altro diritto reale di godimento funzionale alla realizzazione dell'intervento) delle strutture e/o delle aree finalizzate alla realizzazione del progetto...”*.

Quesito n.4:

In relazione all'avviso pubblico per la prevenzione e riduzione dei rifiuti si chiede se sia finanziabile la proposta relativa alla creazione di un centro di riuso virtuale?

Risposta:

In accordo al paragrafo 7.2 Linea di finanziamento 2 “Infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti: Centri del Riuso”: *“...Le proposte progettuali finanziabili sono la realizzazione di Centri del Riuso le cui caratteristiche soddisfino i requisiti di cui alle “Linee guida per la realizzazione e la gestione dei Centri del Riuso comunali” approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 188 del 08.05.2025 allegate al presente avviso (Allegato 8)...”*

Sono ammissibili, tra le altre, le seguenti spese di cui al paragrafo 8 dell'Avviso:

- *“... strumentazioni software e hardware strettamente connesse agli obiettivi del progetto (sono esclusi smartphone); è ammesso unicamente l'acquisto di hardware dotati di etichetta*

EPA Energy Star o di etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark o di etichetta equivalente;

- *realizzazione di APP funzionali all'ottimizzazione delle attività del centro del riutilizzo...*”;

Pertanto, non è possibile realizzare un Centro del Riuso virtuale, ma è ammesso, nell'ambito della realizzazione della struttura fisica, il finanziamento per l'acquisto e l'utilizzo di software e APP funzionali ad una migliore fruizione del centro.

Quesito n. 5

In riferimento alla Linea di finanziamento 3: “Riduzione della produzione dei rifiuti plastici”, si chiede, per quanto riguarda gli erogatori di acqua, se siano compresi oltre il costo dell'attrezzatura anche i costi di installazione, allaccio idrico (idraulico) e costi di manutenzione annuale.

Risposta:

Con riferimento alla Linea di finanziamento 3: “Riduzione della produzione dei rifiuti plastici”, sono ammesse a finanziamento le spese di cui al paragrafo 8 dell'Avviso:

- *“... - erogatori/distributori alla spina di prodotti food, bevande, acqua ecc...;*
- *caraffe, borracce, contenitori per prodotti food;*
- *erogatori/distributori alla spina per prodotti no food;*
- *flaconi, dispenser per prodotti no food;*
- *stoviglie, piatti, bicchieri e posate riutilizzabili;*
- *lavastoviglie, che nel caso di “Lavastoviglie per uso domestico” (Regolamento (UE) 2019/2017) devono essere in classe energetica C o superiore;*
- *abbattitori di temperatura;*
- *contenitori isotermici per il trasporto di alimenti;*
- *carrelli termici portavivande;*
- *celle frigorifere, frigoriferi e congelatori, che presentino le seguenti prestazioni energetiche:*
 - *nel caso di Apparecchi di refrigerazione, congelatori e frigoriferi cantina (Regolamento (UE) 2019/2016): classe energetica C o superiore;*
 - *nel caso di Armadi frigoriferi/congelatori professionali (Regolamento (UE) 2015/1094): classe energetica B o superiore;*
- *strumenti per misurare la temperatura degli alimenti;*
- *Spese tecniche per la realizzazione dell'intervento (progettazione, supporto al RUP, incentivi tecnici ai sensi del d.lgs. 36/2023, ecc.), nel limite del 10% delle spese ammissibili complessive;*
- *spese di comunicazione del progetto alla cittadinanza nella misura massima del 5% dell'importo totale dell'intervento;*
- *spese per apposizione targhe e/o cartellonistica che garantiscano la visibilità del sostegno dell'Unione Europea PR FESR 2021-2027, dello Stato e della Regione Calabria;*
- *IVA nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iv), del regolamento (UE) 2021/1060; ...”*

La fornitura, comprensiva dell'eventuale posa in opera - nel caso di specie installazione e allaccio idrico (idraulico) – ai fini di rendere funzionale l'attrezzatura è una spesa ammissibile. I costi di manutenzione annuale delle forniture/attrezzature non sono invece ammissibili.

Quesito n. 6

La risposta al Quesito n. 1 del documento FAQ n. 1 riporta: “... Con riferimento alla Linea di finanziamento 3: “Riduzione della produzione dei rifiuti plastici”:

- *potranno presentare istanza esclusivamente i soggetti nelle forme di cui ai precedenti commi 1 e 2...*, *escludendo la partecipazione dei comuni in forma associata*”...

Si chiede, pertanto, perché nella “Griglia dei criteri di valutazione – Linea di finanziamento 3: “Riduzione della produzione dei rifiuti plastici” di cui al paragrafo 12 lett. c dell’Avviso è indicato al Sub criterio specifico per l’Avviso, denominato “Capacità della proposta di creare azione sinergica e coordinata tra attori territoriali”, quali Parametri e Punteggio: “Proposte presentate da Unioni di Comuni o Comuni in forma aggregata (D.lgs 267/2000)?”

Risposta:

L’indicazione nella “Griglia dei criteri di valutazione – Linea di finanziamento 3: “Riduzione della produzione dei rifiuti plastici” dell’espressione “Comuni in forma aggregata” rappresenta un mero rifiuto. Il punteggio riferito al sub criterio specifico per l’Avviso, denominato “Capacità della proposta di creare azione sinergica e coordinata tra attori territoriali”, sarà assegnato alle “Proposte presentate da Unioni di Comuni (D.lgs 267/2000)”.

Quesito n. 7

In relazione alla linea di finanziamento n. 2 “Infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti: Centri del Riuso”, considerato:

- che la realizzazione del Centro del Riuso comunale rientra tra gli interventi finalizzati alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla promozione del riutilizzo dei beni, ai sensi degli articoli 180 e 181 del D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e che la proposta progettuale risulta parte integrante del sistema pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
- che il codice dell’Ambiente, D.lgs. n.152/2006, all’art. 266, comma 1, annovera: “nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847 come opere di urbanizzazione secondaria, le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate”.

Si chiede se risulta possibile applicare l’aliquota IVA agevolata del 10%, ai sensi di quanto previsto dalla Tabella A – Parte III, numeri 127-quinquies, 127-sexies e 127-septies, del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972, secondo il quale sono soggette all'aliquota IVA agevolata le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies della medesima Tabella, tra le quali rientrano le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Risposta:

La realizzazione del Centro del Riuso comunale rientra tra gli interventi finalizzati alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla promozione del riutilizzo dei beni.

Esso rappresenta uno spazio per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo, prima che gli stessi diventino rifiuti.

La proposta progettuale, pertanto, pur risultando parte integrante del sistema pubblico di gestione dei rifiuti urbani, non tratta “rifiuti” bensì beni e/o prodotti che non sono rifiuti e quindi non può essere annoverata, ai sensi dell’art. 266 del D.lgs. n.152/2006 “nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847 che riguarda le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate”.

Il centro del riuso, invece, per la finalità di interesse pubblico e sociale perseguite, può essere assimilabile ad altre tipologie di opere di urbanizzazione secondaria (es. mercati di quartiere, centri sociali...).

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene, dunque, possibile applicare l’aliquota IVA agevolata del 10%, fermo restando le eventuali voci del quadro economico relative ad acquisizioni di servizi di

ingegneria e architettura e alle iniziative di comunicazione cui non è possibile applicare l'aliquota agevolata.

Quesito n. 8

Con riferimento alla Linea di finanziamento 2: “Infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti: Centri del Riuso”, in merito al quadro economico di progetto, si chiedono chiarimenti sulla voce imprevisti, devono essere menzionati in una voce singola del Q.E. considerando tale importo come "spesa ammissibile"?

Risposta:

La voce “imprevisti” è considerata una spesa ammissibile, e sarà riportata in una specifica sezione tra le somme a disposizione del quadro economico di progetto, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 comma 1, lett. e) punto 5 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. L'importo per gli imprevisti è definito entro la soglia massima del 5 per cento dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo dei costi della sicurezza.

Tale importo, in accordo al paragrafo 16 punto 1 dell'Avviso sarà rideterminato in fase di approvazione del nuovo quadro economico post-gara, sino all'importo massimo del 5% del valore dell'investimento complessivo ammissibile al netto del ribasso d'asta.

Quesito n. 9

Con riferimento alla Linea di finanziamento 2: “Infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti: Centri del Riuso”, nel caso di nuova realizzazione, l'intervento potrebbe rientrare nell'applicazione aliquota IVA 10 % con particolare riferimento all'art. 127-sexiesdecies della Tabella A del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972?

Risposta:

Si rimanda al riscontro al Quesito n. 7 della presente FAQ.

Quesito 10

In relazione alla Linea di finanziamento 2: “Infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti: Centri del Riuso”, in merito all' Accordo già sottoscritto con operatori del settore e/o Enti del terzo settore e/o associazioni e/o cooperative sociali per la gestione della struttura, cosa si intende per accordo già sottoscritto? Lo stesso doveva essere sottoscritto prima della pubblicazione dell'avviso pubblico oppure può essere sottoscritto prima della presentazione della domanda di partecipazione?

Nel caso in cui sia ammissibile la sottoscrizione prima della presentazione della domanda, quali sono le modalità ritenute ammissibili (ad esempio convenzione preliminare, protocollo di intesa)?

Risposta:

Gli Accordi con Operatori economici e/o Organismi del Terzo Settore (Onlus o Associazioni di Promozione sociale ecc.) per la gestione della struttura dovranno essere sottoscritti prima della presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso.

Gli Accordi saranno stipulati nelle forme consentite dalla Legge, con specifico riferimento all'art. 56 del D. Lgs. 117 del 03/07/2017 e alle modalità di attuazione degli accordi ivi disciplinati.

Quesito 11

In riferimento alla Linea di finanziamento 4: “Infrastrutture per la cattura dei rifiuti galleggianti nei corsi d'acqua”, qualora l'intervento interessi un tratto del corso d'acqua ricadente esclusivamente nel territorio del Comune proponente, è necessario acquisire idonea delega da parte dei Comuni attraversati dal corso d'acqua a monte e a valle del tronco oggetto di intervento?

Risposta:

Al punto 6 del paragrafo 3 dell'Avviso è riportato: *“...Nel caso in cui l'installazione dell'opera interessi più Comuni contermini la domanda di finanziamento potrà essere presentata da un solo Comune sulla base di idonea delega conferita dai Comuni contermini, ovvero in forma associata secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente paragrafo...”*.

Per quanto sopra, nel caso in cui l'opera sia installata in un tratto fluviale di competenza di una sola amministrazione comunale non è richiesta la delega da parte dei Comuni a monte e a valle del tratto fluviale oggetto di intervento.

Quesito 12

Riguardo la Linea di finanziamento 2: “Infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti: centri del riuso”, visti i punti g) ed h) del paragrafo 11, punto 18 dell'Avviso riferiti alla documentazione da allegare alla domanda di partecipazione, si chiede se è possibile allegare un DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali).

Risposta:

Con riferimento alla Linea di finanziamento 2: “Infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti: centri del riuso”, il paragrafo 11, punto 18, lettera g) dell'Avviso prevede la presentazione di *“...Progetto di fattibilità tecnico-economica ovvero progetto esecutivo dell'intervento (linee di finanziamento 1, 2 e 4)...”*

Per la linea di finanziamento 3, sempre al paragrafo 11, punto 18, lettera h) dell'Avviso, viene specificata la modalità di presentazione del progetto prevedendo espressamente il *“...Progetto redatto ai sensi dell'art. 41 comma 12 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., comprensivo di quadro economico (linea di finanziamento 3) ...”*.

Pertanto, ai fini della partecipazione all'Avviso non è possibile allegare alla Domanda un DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali).